



Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria

Presidenza Ordine Provinciale di Imperia - presidenza@architettiimperia.it

Segreteria Ordine Provinciale di Savona Palazzina Ex OMSAV - Zona Porto - 17100 Savona

Tel. 019/814878 - Fax 019/8484085 - architettisavona@archiworld.it

Prot. n. 3/2017

Savona, 29 marzo 2017

**A TUTTI GLI ISCRITTI
AGLI ORDINI ARCHITETTI PPC
DELLA LIGURIA**

OGGETTO: Delibera Regione Liguria -OPCM 3519/2006 Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria

Gentile Collega,

comunichiamo con la presente che è stata approvata in data 17 marzo u.s. la delibera della Giunta Regionale avente ad oggetto "OPCM 3519/2006 Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria".

Il [documento](#) prevede l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria come da mappe e schede allegate che sostituisce la classificazione sismica disposta con la D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010.

Il provvedimento dispone che l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BURL ad oggi prevista per il 19 aprile 2017.

Fra le implicazioni tecniche ed amministrative conseguenti a detta entrata in vigore, **SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DI TUTTI I COLLEGHI ALL'ARTICOLO 104 DEL DPR380/01 e s.m.i. - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione** (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000) il quale prevede in particolare il seguente obbligo: "**Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della Regione.**" (...)

In particolare, con riferimento a quanto già accaduto in passato, si ricorda che il comma 6 del citato art. 104 stabilisce che "*In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico [380/01 s.m.i.]*" con rilevanti profili imputabili anche ai professionisti, in particolare quali Direttori dei Lavori, collaudatori, etc.


Di concerto con gli altri Ordini tecnici la Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Liguria richiederà quanto prima alla Regione un differimento dei termini di entrata i vigore delle disposizioni regionali richiamate.

I Consigli Provinciali rimangono a disposizione dei colleghi per ogni chiarimento.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.


**Il Presidente
dell'Ordine Architetti PPC di Genova**

Arch. Paolo Raffetto



**Presidente
dell'Ordine Architetti PPC di Savona**

Arch. Gaicomo Aivaldi



**Il Presidente
dell'Ordine Architetti PPC di Imperia**

Arch. Giuseppe Panebianco



**Il Presidente
dell'Ordine Architetti PPC di La Spezia**

Arch. Massimiliano Ali

